

## 6.11

### Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o di una rete commerciale oppure in sistemi di restituzione virtuosi

(Circolari CONAI 5 aprile e 2 luglio 2012)

**Spett.le:**

Denominazione o Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Partita IVA / Codice fiscale \_\_\_\_\_

e p.c. **Spett.le: CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**

**Via PEC:** contributo.conai@legalmail.it

**Via posta (raccomandata A.R.):** Via P. Litta, 5

20122 - Milano

La sottoscritta (Denominazione o Ragione Sociale):

Indirizzo:

PEC:

Codice Fiscale:  Partita IVA:

**DICHIARA**

- di essere consorziata CONAI
- di provvedere all'invio al CONAI di copia del presente modulo che comprende le seguenti tre procedure e relative attestazioni
- di essere a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

Luogo e data \_\_\_\_\_ In fede (il legale rappresentante) \_\_\_\_\_

1

**ATTESTAZIONE PER LA NON APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI (Circolare CONAI 5 aprile 2012, lettera a)**

**DICHIARA**

che per le tipologie di imballaggi <sup>[1]</sup> di seguito indicate:

- Acciaio
- Alluminio
- Carta
- Legno
- Plastica
- Vetro

[1] Riportare una o più tra le voci presenti nell'apposita tabella delle istruzioni per la compilazione.

ricorrono le condizioni per l'esclusione dal Contributo Ambientale CONAI ai sensi della Circolare CONAI 5 aprile 2012, lettera a). Si tratta in particolare di imballaggi riutilizzabili, strutturalmente concepiti per un uso generalmente pluriennale, impiegati per movimentare prodotti:

- nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
- tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico;
- tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale.

2

**ATTESTAZIONE PER LA NON APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI (Circolare CONAI 5 aprile 2012, lettera b – Circolare CONAI 2 luglio, punto 2)**

**DICHIARA**

che per le tipologie di imballaggi <sup>[2]</sup> di seguito indicate:

- Acciaio
- Alluminio
- Carta
- Legno
- Plastica
- Vetro

[2] Riportare una o più tra le voci presenti nell'apposita tabella delle istruzioni per la compilazione.

ricorrono le condizioni per la non applicazione del Contributo Ambientale CONAI (ai sensi delle Circolari CONAI 5 aprile 2012, lettera b e 2 luglio 2012, punto 2) al momento dell'immissione al consumo o della prima cessione di imballaggi riutilizzabili, strutturalmente concepiti per un uso generalmente pluriennale, impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale, nell'ambito di circuiti chiusi a "filiera corta" o che coinvolgono un maggior numero di soggetti. Si tratta, in particolare di sistemi puntualmente controllati, certificati/verificabili, tipo:

- noleggio;
- altre forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà.

**SI IMPEGNA a:**

- dichiarare e a versare il Contributo direttamente a CONAI, tramite il modulo 6.20, nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. La dichiarazione e il versamento comprendono anche gli eventuali imballaggi smaltiti o riciclati a proprie spese, per i quali non si è in grado di documentare idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito.

3

**ATTESTAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DEL PESO DELL'IMBALLAGGIO  
(IN VETRO O IN PLASTICA) DA ASSOGGETTARE AL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI  
(Circolare CONAI 2 luglio 2012, punto 1)**

**DICHIARA**

che per le tipologie di imballaggi di seguito indicate:

- Bottiglie in vetro**
- Casse/cestelli in plastica**

ricorrono le condizioni per la riduzione della base di calcolo del Contributo Ambientale CONAI (ai sensi della Circolare CONAI 2 luglio 2012, punto1) per gli imballaggi riutilizzabili – di durata pluriennale – impiegati nell'ambito di circuiti chiusi ma con una filiera che coinvolge un maggior numero di soggetti, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande, oppure dalle aziende operanti in sistemi di restituzione a "filiera corta" ma limitatamente alle citate tipologie di imballaggio.

**RICHIEDE** per l'acquisto degli imballaggi nuovi di tenere conto delle seguenti percentuali di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI:

- 85% per le bottiglie in vetro (percentuale da assoggettare: 15%)
- 93% per le casse/cestelli in plastica (percentuale da assoggettare: 7%)

## Istruzioni per la compilazione

### 6.11 IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI NELL'AMBITO DI UN CICLO PRODUTTIVO O DI UNA RETE COMMERCIALE OPPURE IN SISTEMI DI RESTITUZIONE VIRTUOSI (Circolari CONAI 5 aprile e 2 luglio 2012)

#### Premessa

CONAI, fin dall'avvio del sistema consortile, ha **escluso dal Contributo Ambientale gli imballaggi riutilizzabili impiegati "all'interno di un ciclo produttivo per movimentare prodotti internamente alle aziende e non per contenere beni destinati alla vendita". v1**

Tale esclusione, da marzo 2012, è stata estesa anche agli imballaggi impiegati in un "circuito commerciale" purché "chiuso" e "controllato".

Resta ferma la natura di imballaggio atteso che gli stessi articoli sono adibiti e reimpiegati per il trasporto di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) in determinati circuiti.

Sempre nel corso del 2012, CONAI ha introdotto **due altre formule premianti v2** di applicazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili - di durata media pluriennale - impiegati in **sistemi di restituzione** particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale a "filiera corta" (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà) oppure che coinvolgono un maggior numero di soggetti (dal produttore dell'imballaggio al consumatore finale, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande).

#### Condizioni

L'esclusione dal Contributo Ambientale **v3** riguarda esclusivamente gli imballaggi riutilizzabili, strutturalmente concepiti per un uso generalmente pluriennale adibiti alla movimentazione di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti). **A1** Per utilizzo in un "ciclo produttivo" o "circuito commerciale" deve intendersi l'impiego di un imballaggio riutilizzabile:

- sia nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
- sia tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale.

Le due formule agevolate riservate agli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi controllati, certificati/verificabili sono le seguenti:

**1 applicazione del Contributo Ambientale nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. v4** In particolare, l'utilizzatore industriale, proprietario degli imballaggi riutilizzabili, puntualmente monitorati, alla stregua dei circuiti "a filiera corta", non deve versare il Contributo Ambientale

**V1** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 5.04.2012, lettera a).

**V2** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 5.04.2012, lettera b) e circolare CONAI del 2.07.2012.

**V3** Attestazione 1 del modulo 6.11

**V4** Attestazione 2 del modulo 6.11

**A1** Secondo le casistiche più ricorrenti riscontrate, si tratta di casse di varie dimensioni in plastica e pallets in legno o plastica.

al CONAI (al momento dell'immissione al consumo) o al fornitore (che effettua la "prima cessione"), ma si impegna a dichiararlo e a versarlo in seguito direttamente al CONAI. **V5**

La dichiarazione e il versamento dovranno comprendere anche gli imballaggi smaltiti o riciclati a proprie spese, qualora lo stesso proprietario non sia in grado di documentare idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito.

## 2 Acquisto degli imballaggi nuovi (bottiglie in vetro e casse/cestelli in plastica) tenendo conto di una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI rispetto alla procedura ordinaria: **A2**

- ◆ per le **bottiglie in vetro: percentuale da assoggettare: 15%** (abbattimento 85%)
- ◆ per le **casse/cestelli in plastica: percentuale da assoggettare: 7%** (abbattimento 93%)

Il fornitore (produttore, importatore o commerciante di imballaggi vuoti) dichiara i **quantitativi** degli imballaggi, assoggettati secondo tale procedura, nelle apposite voci del Modulo di dichiarazione 6.1. **A3**

**In caso di esportazioni di tali imballaggi, l'eventuale esenzione dal Contributo Ambientale CONAI** sarà proporzionata al peso assoggettato al Contributo Ambientale.

Qualora gli imballaggi siano destinati ad un circuito a rendere solo in un momento successivo a quello dell'acquisto, l'utilizzatore dovrà corrispondere il Contributo Ambientale al fornitore in misura integrale al momento della "prima cessione". Dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo, è facoltà del consorzio utilizzatore richiedere al CONAI il rimborso del Contributo Ambientale riferito agli imballaggi immessi nel proprio circuito a rendere.

## Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo 6.11, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, prima dell'effettuazione degli acquisti di imballaggi riutilizzabili ed è valido fino a revoca. Nel caso di importazione, il modulo deve essere inviato esclusivamente a CONAI. **V7**

Dopo aver compilato tutti i campi relativi alle informazioni anagrafiche, l'azienda dichiara di essere consorziata CONAI, **A4** "di provvedere all'invio di copia del presente modulo al CONAI", di essere a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, barrando le apposite caselle.

L'azienda compila, infine, nelle pagine seguenti, l'attestazione relativa alla formula agevolativa scelta (tra le tre a disposizione, selezionando l'apposita casella), in funzione delle peculiarità del circuito di riutilizzo posto in essere e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per usufruire della stessa.

Per ciascuna attestazione, l'azienda barra la casella relativa ad uno o più materiali e/o alle tipologie di imballaggi da acquistare, per le quali chiede l'esenzione o l'abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI.

**V5** Tramite il modulo 6.20. Vedi sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.20 e relative istruzioni.

**V6** Il modulo (al momento solo per l'attestazione 1) è disponibile anche sul sito [dichiarazioni on line nell'Area Autodichiarazioni per casi particolari](http://dichiarazioni.online.conai.org). Dal web è possibile usufruire del relativo servizio di spedizione del modulo ai propri fornitori.

**A2** Attestazione 3 del modulo 6.11.

**A3** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.1 imballaggi vuoti Plastica (voci: "Casse riutilizzabili assoggettate al 7% come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale NON espanso", "Cestelli assoggettati come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012") e Vetro (voce: "Bottiglie assoggettate come da circ. 02/07/2012") e relative istruzioni.

**A4** In caso di dubbio, vi invitiamo a contattare il numero verde di CONAI per chiarire o aggiornare la posizione anagrafica.


Per quanto di utilità si riportano di seguito:

- la **tabella** con le principali tipologie di imballaggi riutilizzabili

<b>Acciaio</b>	■ bombole ■ casse ■ fusti nuovi ■ fusti rigenerati ■ gabbie/basi per cisternette nuove ■ gabbie/basi per cisternette rigenerate ■ pallet ■ altro
<b>Alluminio</b>	■ bombole ■ pallet ■ altro
<b>Carta</b>	■ octabin ■ altro
<b>Legno</b>	■ casse ■ bobine e doghe ■ gabbie ■ pallet ■ altro
<b>Plastica</b>	■ Big bags e analoghi sacchi tessuto per usi industriali ■ bocconi per distributori d'acqua e relativi tappi ■ cassette e casse/cassoni industriali/agricoli ■ cestelli portabottiglie ■ fusti e cisternette IBC ■ interfalde ■ pallet ■ taniche-capacità oltre 5 litri ■ rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile ■ altro
<b>Vetro</b>	■ bottiglie ■ altro


- **tre schemi esemplificativi** dei soli flussi di imballaggi (nell'ambito del ciclo produttivo) esclusi dal Contributo Ambientale e, in particolare:
  - ◆ **SCHEMA 1** - imballaggi impiegati per movimentare prodotti nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
  - ◆ **SCHEMA 2** - imballaggi impiegati per movimentare prodotti tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico;
  - ◆ **SCHEMA 3** - imballaggi impiegati per movimentare prodotti tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti al medesimo gruppo/ rete industriale o commerciale.

### Schema 1




[V1] Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti.

## Schema 2



[V1] Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti.

## Schema 3



[V1] Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti.